



LA RIFORMA DOGABALE ALLA PROVA DELLA GUERRA DEI DAZI

I profili penali: contrabbando, sequestri e confisca

14 luglio 2025

Avv. Fabio Cagnola

D. LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

Il d.lgs. n. 141/2024, pubblicato in G.U. il 3 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 4 ottobre 2024, reca come rubrica «*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*».

- Il d.lgs. n. 141/2024 dà attuazione agli artt. 11 e 20, co. 2 e 3, l. 9 agosto 2023, n. 111, che conferiva al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale.
- L'art. 8, lett. f), d.lgs. n. 141/2024 ha disposto l'abrogazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale n. 43/1973 (nel proseguo, anche solo «TULD») che, fino ad allora, rappresentava il quadro normativo di riferimento in materia doganale.
- Vengono altresì abrogati il R.D. 13 febbraio 1896, n. 65 (con cui era stato approvato il Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali) e il d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (che aveva riordinato gli istituti doganali).

RATIO DEL D.LGS. N. 141/2024 ALLA LUCE DELLA PREVIGENTE DISICPLINA

Alla luce dei principi e criteri direttivi sottesi alla l. n. 111/2023, si comprende la *ratio* sottesa al d.lgs. n. 141/2024 (*i.e.*, adeguare la disciplina domestica al Codice doganale dell'UE - Regolamento UE n. 952/2013), consentendo il superamento del concetto tradizionale di contrabbando e la razionalizzazione del quadro sanzionatorio.

Invero, la disciplina del contrabbando contenuta nel TULD constava di molteplici fattispecie (articoli dal 282 al 300) che, in assenza delle aggravanti, erano puniti con la pena della multa proporzionale ai diritti di confine evasi.
I reati di contrabbando erano riconducibili a due macro-categorie:

Contrabbando extra ispettivo → radicale sottrazione di beni al vincolo doganale, tramite l'omessa presentazione di beni in dogana e la mancata presentazione della dichiarazione doganale.

Contrabbando intra ispettivo → redazione consapevole di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti al vero, attinenti all'origine, alla classificazione, al valore, sicché l'Autorità doganale viene indotta in errore durante il processo di liquidazione del dazio.

STRUTTURA DEL D.LGS. N. 141/2024

L'art. 1 d.lgs. n. 141/2024 dispone che «*sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto*».

Il Titolo VI («*Violazioni doganali*») consta di 3 capi:

- *Capo I* → sanzioni di natura penale (artt. 78– 95);
- *Capo II* → sanzioni di natura amministrativa (artt. 96 – 103);
- *Capo III* → disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative (artt. 104 – 120).

DISTINZIONE TRA ILLECITO PENALE E ILLECITO AMMINISTRATIVO

Attualmente sono previste due fattispecie di illecito, penale e amministrativo, per la cui distinzione opera il criterio meramente oggettivo relativo all'ammontare dei diritti dovuti (criterio che si rinveniva nel vecchio art. 295-*bis* TULD, il quale disciplinava il *c.d.* «contrabbando depenalizzato», che si poneva come terzo *genus* tra le violazioni penali e quelle amministrative).

Segnatamente, affinché la violazione assuma rilevanza penale, è necessario:

- che sia stato superato un determinato *quantum* di offensività, che l'art. 96 fissa in *(i)* € 10.000 di diritti di confine a titolo di dazio doganale e *(ii)* in € 100.000 di diritti di confine diversi dal dazio;
- ovvero che sia contestata una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 88.

Peraltro, l'art. 27, co. 2, d.lgs. n. 141/2024 ha posto fine all'annoso dibattito che aveva interessato dottrina e giurisprudenza, qualificando l'IVA all'importazione quale diritto di confine

FATTISPECIE DI DELITTI DI CONTRABBANDO *EX* D.LGS. N. 141/2024

- Sono state individuate due specifiche macro-fattispecie:
  a) Art. 78, «*Contrabbando per omessa dichiarazione*»;
  b) Art. 79, «*Contrabbando per dichiarazione infedele*».

Art. 78 → «1. *È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2»

Art. 79 → «*Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione*».

ART. 96, CO. 1, D.LGS. N. 141/2024

Art. 96, co. 1, d.lgs. n. 141/2024 → «*È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:*

a) l'ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;

b) l'ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000».

Inizialmente, il *quantum* di offensività stabilito dall'art. 96 era fissato in € 10.000 di diritti di confine dovuti. A seguito del correttivo (d.lgs. n. 81/2025), la soglia di penale rilevanza per i diritti di confine diversi dai dazi (tra cui l'IVA all'importazione) è passata da € 10.000 a € 100.000, mentre per i dazi doganali, sulla scorta della Direttiva PIF, il limite resta ancorato a € 10.000.

L'INTERVENTO DEL CORRETTIVO (D.LGS. N. 81/2025) SULLE SOGLIE DI PUNIBILITÀ

Stante la circolare n. 14/2025 di ADM, la modifica sulle soglie di punibilità intervenuta con il d.lgs. n. 81/2025 «*ha reso il sistema sanzionatorio amministrativo doganale coerente con il sistema sanzionatorio relativo all'IVA interna, applicabile ai sensi del d.lgs. 74/2000*». Inoltre, «*poiché tale modifica introduce un trattamento più favorevole (...), essa trova applicazione retroattiva per tutte le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche in argomento*».

La modifica dell'art. 96 ha altresì interessato l'art. 88 («*Circostanze aggravanti del contrabbando*»), che è stato modificato allineandolo alle nuove soglie di punibilità e comminando, oltre alla multa, la reclusione da 3 a 5 anni se l'ammontare dei diritti dovuti supera i € 100.000 per i dazi e i € 500.000 per l'IVA; qualora invece i dazi contestati sono compresi tra € 50.000 ed € 100.000, ovvero l'IVA all'importazione pretesa rientra tra € 200.000 e € 500.000, si applicherà la reclusione fino a 3 anni.

CRITICITÀ LEGATE ALL'ART. 96

Le fattispecie penali (artt. 78– 95) non prevedano espressamente soglie di punibilità: queste, infatti, sono ricavabili esclusivamente dall'art. 96, disposizione con la quale ha inizio il Capo II («*sanzioni di natura amministrativa*»).

Ciò detto, le circolari di ADM forniscono una interpretazione pacifica della *ratio* dell'art. 96: la disposizione *de qua*, infatti, manifesterebbe l'intenzione del legislatore di non punire penalmente le violazioni non aggravate inferiori a € 10.000 per i diritti di confine a titolo di dazio ovvero inferiori a € 100.000 per i diritti di confine diversi dal dazio.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ART. 88

Art. 88 d.lgs. n. 141/2024 → *«1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;

b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro (1) ;

e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000 (2) .

3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:

a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;

b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000».

Rispetto alle circostanze di cui al co. 2, lett. e), e co. 3, l'ammontare dei diritti di confine dovuti deve essere considerato distintamente: basta il superamento del valore indicato di uno dei diritti di confine dovuti per determinare l'aggravante.

CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 112, CO. 1, D.LGS. N. 141/2024

Art. 112, co. 1, d.lgs. n. 141/2024 → «*1. Salvo quanto previsto dal comma 2, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'Agenzia.*

Originariamente, l'art. 112 constava del solo comma 1, che prevedeva l'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, qualora venisse pagato integralmente il tributo dovuto oltre a una somma determinata da ADM in misura non inferiore al 100% e non superiore al 200% dei diritti previsti per la violazione commessa.

Il d.lgs. n. 81/2025 ha disposto due modifiche al comma 1, sostituendo il termine «*tributi*» con »*diritti di confine*» e aggiungendo la locuzione «*da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado*».

Si tratta di una causa di estinzione del reato applicabile esclusivamente ai reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa (*c.d.* contrabbando semplice) e non anche alle ipotesi di contrabbando aggravate da una delle ipotesi tipizzate dall'art. 88.

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 112, CO. 2, D.LGS. N. 141/2024 (I)

Art. 112, co. 2, d.lgs. n. 141/2024 → «*2. I delitti di contrabbando, di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere a), b), c) limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione e d), non sono punibili se l'autore della violazione effettua il pagamento, oltre che dei diritti di confine dovuti, degli interessi e della sanzione a seguito del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 comma 1, lettere a), a-bis), b) e b-bis), del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. La causa di non punibilità prevista nel presente comma impedisce l'applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale*».

Siffatta causa di non punibilità relativa alla procedura di ravvedimento operoso (si riprende il *wording* dell'art. 13 d.lgs. n. 74/2000) è stata introdotta con il correttivo (d.lgs. n. 81/2025).

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 112, CO. 2, D.LGS. N. 141/2024 (II)

La causa di non punibilità di cui al co. 2, art. 112, trova applicazione, oltre che nel caso di contrabbando semplice, anche in alcune ipotesi di contrabbando aggravato (*i.e.*, contrabbando aggravato dalla connessione con un delitto contro la fede pubblica, ovvero nel caso in cui i diritti contestati superino € 100.000 per i dazi ed € 500.000 per i diritti di confine diversi dal dazio), a condizione che il contribuente paghi i diritti di confine, interessi e sanzioni a seguito del ravvedimento operoso, sempreché il pagamento intervenga prima che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

In altre parole, nelle ipotesi di contrabbando aggravato diverse dalla connessione con un delitto contro la fede pubblica (art. 88, co. 2, lett. c) e dalle circostanze di cui all'art. 88, co. 2, lett. e) ed e-*bis*) (*i.e.*, nel caso in cui i diritti contestati superino € 100.000 per i dazi ed € 500.000 per i diritti di confine diversi dal dazio), l'operatore non potrà ricorrere alla causa di non punibilità di cui al comma 2.

Peraltro, il co. 2 «*trova applicazione a tutte le fattispecie commesse anteriormente alla data in vigore del decreto di modifica, ancorché accertate successivamente*» (*cfr.* circolare n. 14/2025 di ADM).

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 112, CO. 2, E L'ISTANZA DI REVISIONE DI PARTE

La causa di non punibilità di cui al co. 2, art. 112 – in modo analogo a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, e a differenza della causa di estinzione del reato di cui al co. 1, art. 112, la quale non tipizza l'istituto mediante il quale può essere estinto il debito – prevede espressamente che il pagamento debba avvenire mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale previsione potrebbe astrattamente provocare problematiche di coordinamento con l'istituto della revisione della dichiarazione su istanza di parte → nella ipotesi in cui ADM dovesse ritenere sussistente un delitto di contrabbando a seguito della presentazione dell'istanza di revisione della dichiarazione da parte del dichiarante, colui che ha presentato l'istanza può accedere all'istituto del ravvedimento operoso e beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 112, comma 2, oppure si vede preclusa tale possibilità in quanto – a seguito del mancato perfezionamento della procedura di revisione – ADM formalizza una contestazione a suo carico?

Ritenere non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 112, co. 2, in siffatta situazione comporterebbe:

- la violazione della *ratio* della riforma (*i.e.*, premiare la proattività e la trasparenza del dichiarante – *cfr.* circolare di ADM n. 14/2025, secondo cui le modifiche apportate dal correttivo «*hanno lo scopo di favorire lo sviluppo di una più ampia compliance spontanea del contribuente*»);
- costringere il contribuente a effettuare un ravvedimento «al buio» (cioè senza instaurare alcun contraddittorio con ADM sull'*an* e sul *quantum*) per poter beneficiare della causa di non punibilità.

SEQUESTRO E CONFISCA (I)

- L'**art. 94** dispone l'obbligatorietà della confisca nel caso di illecito penale.

Art. 94 d.lgs. n. 141/2024 → «. *1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.*

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.

5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale».

SEQUESTRO E CONFISCA (II)

Come ha chiarito ADM con circolare n. 28/2024, la confisca può essere applicata *(i)* sia in caso di condanna per un reato di contrabbando all'esito di un procedimento penale, *(ii)* sia nel caso di accertamento definitivo di un illecito amministrativo sanzionato ai sensi dell'art. 96 (in questo caso, la confisca sarà disposta direttamente dall'Amministrazione).

Con circolare n. 28/2024, ADM ha chiarito che:

in caso di ***condanna per il reato di contrabbando***, è prevista la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere alla confisca in forma diretta, alla confisca per equivalente (quest'ultima, come per i reati tributari non doganali *ex* d.lgs. n. 74/2000, può essere disposta solamente dall'A.G.);

nel caso in cui venga ***accertato un illecito amministrativo*** *sanzionato ai sensi dell'art. 96*, la confisca disposta dall'Amministrazione può avere ad oggetto esclusivamente le merci che sono state l'oggetto dell'illecito e deve essere necessariamente preceduta dal sequestro (si dovranno rispettare le procedure del CDU per l'esercizio del diritto a essere ascoltati).

SEQUESTRO E CONFISCA (III)

Ai sensi dell'art. 96, co. 13, al fine di evitare la confisca (oltre alle sanzioni amministrative), l'operatore può volontariamente regolarizzare un errore mediante la presentazione di una istanza di revisione, sempre che non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, ... (come nel caso del ravvedimento operoso *ex* art. 112, co. 2).

Nonostante la obbligatorietà della confisca, il correttivo potenzia la possibilità di chiedere il riscatto della merce confiscata per ordine dell'A.G., a meno che si tratti di prodotti per cui è vietata la fabbricazione, la detenzione ovvero la commercializzazione, attraverso il pagamento del valore dei beni, i diritti, gli interessi e le sanzioni *ex* art. 118, co. 8.

ESIMENTI ALLA CONFISCA RICONDUCIBILI ALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 79

Per la violazione di cui al co. 1, art. 96, relativa alla fattispecie di cui all'art. 79 (dichiarazione infedele), ai sensi dell'**art. 94, co. 9,** non si procede alla confisca quando:

a) **Lett. a)** → «*pur essendo errati uno o più degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale*» → deve trattarsi di evidenti errori nella dichiarazione, come ad esempio l'errore materiale nell'indicazione del valore in dogana e/o della quantità, errori nella indicazione dell'aliquota IVA, ...

b) **Lett. b)** → «*le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo*».

c) **Lett. c)** → «*le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato*».

d) **Lett. d)** → «*le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica*» → in caso di controllo in linea, ADM potrà procedere alla confisca della sola merce occultata ovvero, pur indicata in dichiarazione, non resa disponibile ai verificatori.

e) **Lett. e)** → «*le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5*».

LA CONFISCA ALLA LUCE DELLA CORTE COST. N. 93/2025 (I)

Vicenda → provvedimento di confisca emesso ai sensi dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1943 (cd. TULD) notificato a un contribuente che, provenendo dalla Svizzera, era stato sorpreso all'aeroporto di Linate con un quadro di ingente valore, di cui aveva omesso la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.
Segnatamente, il processo penale si era concluso con assoluzione perché il fatto non era più previsto come reato (a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando semplice di cui all'art. 282 TULD); tuttavia, una volta trasmessi gli atti all'autorità amministrativa competente, venivano comunque disposti sequestro e confisca dell'opera.

↓

Questione di legittimità costituzionale → in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell'UE, le Sezioni Unite civili hanno sollevato q.l.c. dell'art. 70, co. 1, d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli artt. 282 e 301 TULD e Reg. CEE n. 2840/1972 nella parte in cui, nel prevedere che "*si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizione delle leggi doganali relative ai diritti di confine*" non esclude l'applicabilità dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 nel caso in cui la violazione consista nel mancato versamento dell'IVA all'importazione.

↓

LA CONFISCA ALLA LUCE DELLA CORTE COST. N. 93/2025 (II)

La decisione della Consulta → "*nell'ipotesi in cui l'autore dell'illecito si attiva per rimediare al mancato pagamento dell'IVA all'importazione, corrispondendo il tributo evaso, gli accessori, comprensivi degli interessi, nonché la sanzione pecuniaria, il mantenimento della misura della confisca risulta infatti sproporzionato, dal momento che lo Stato ha recuperato l'intero debito tributario e quindi viene meno anche quella funzione di garanzia che può giustificare la confisca obbligatoria*".

Pertanto, l'art. 70, co. 1, d.P.R. 633/1972 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui "*nello stabilire che si "applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine", ". non prevede che, in caso di applicazione dell'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l'obbligato provvede al pagamento integrale dell'importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria».*